

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Speciale Gennaio 2022

Le informative per l'azienda

Novità Legge di Bilancio: maternità/paternità	pag. 2
Novità Legge di Bilancio: NASpl	pag. 5
Novità Legge di Bilancio: DIS-COLL	pag. 8
Al via le domande per l'assegno unico e universale	pag. 10
Proroga congedo parentale SARS Cov-2	pag. 16
Obblighi vaccinali e di possesso del <i>green pass</i>	pag. 17

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO – MATERNITÀ/PATERNITÀ

Con la circolare n. 1/2022, l'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle nuove misure della Legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

In particolare:

- l'articolo 1, comma 134, L. 234/2021, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, confermando i 10 giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio, nonché la possibilità, per il padre, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;
- l'articolo 1, comma 239, L. 234/2021, introduce una misura a sostegno della maternità per le lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat, prevedendo che la relativa indennità sia riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Congedo di paternità

I congedi obbligatorio e facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro e anche nel caso di morte perinatale del figlio (circolare Inps n. 42/2021).

Il congedo obbligatorio è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della stessa al congedo obbligatorio e spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex articolo 28, D.Lgs. 151/2001.

Il congedo facoltativo, invece, è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

I congedi sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Sono tenuti a presentare domanda all'Inps solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, gli stessi devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Inps.

Per il computo dei giorni relativi ai congedi si considerano le sole giornate lavorative.

Sostegno in caso di maternità

C Platea dei destinatari

La novità si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

- iscritte alla Gestione separata;
- iscritte alle Gestioni autonome Inps;
- libere professioniste gestite dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza.

Anche se la disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.

C *Requisiti*

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito fiscalmente dichiarato nell'anno (nel senso di anno civile, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

C *Periodo indennizzabile*

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi può essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto). Per la fruizione delle tutele della maternità/paternità è necessaria la regolarità contributiva, quindi, anche per la novità introdotta dalla Legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi. In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome (3 mesi da fruire entro il primo anno di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione del minore) potrà essere fruito solo dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell'articolo 16-*bis*, D.Lgs. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto, in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità *post partum*.

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato e la tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell'articolo 16-*bis*, D.Lgs. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto, in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto, in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità *post partum*.

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato e la tutela si applica anche in caso di adozione o affidamento.

C *Periodo transitorio*

Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati:

- in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022;
- in data antecedente al 1° gennaio 2022, ma siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge.

Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

C Domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale *web*, accedendo con Spid, Cie o Cns, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it;
- tramite il *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - NASPI

Con la circolare n. 2/2022 l'Inps ha fornito istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpl, per la quale sono previsti l'ampliamento della platea dei destinatari, la riduzione dei requisiti di accesso, nonché la diversificazione, in base all'età anagrafica dell'assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. *décalage*).

Le novità valgono per gli eventi di disoccupazione (cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione) che si verificano dal 1° gennaio 2022.

Ampliamento della platea dei destinatari

La Legge di Bilancio ha esteso la tutela della prestazione NASpl anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/1984, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022. Pertanto, dal 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla citata legge non sono più destinatari delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola, ma possono accedere all'indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso previsti, presentando apposita domanda entro il 31 marzo 2022.

Gli operai agricoli a tempo indeterminato, ai fini dell'accesso alla NASpl, devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (sono considerati utili i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpl, ma i predetti contributi versati precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno essere considerati utili ai fini della durata della NASpl nel caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola).

L'importo della NASpl è pari al 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l'anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat. Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

A differenza della NASpl, il trattamento di disoccupazione agricola indennizza tutti i periodi di mancata occupazione, anche precedenti al rapporto di lavoro poi cessato, verificatisi nel corso dell'anno di competenza della prestazione. La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate nell'anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei limiti di 365 giorni (366 negli anni bisestili). L'indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. I potenziali beneficiari della NASpl devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato nel sito *internet* dell'Istituto. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione NASpl presenti sul portale *web* dell'Istituto sono attualmente lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa al portale *web*, la prestazione NASpl può essere richiesta tramite il servizio di *Contact center* integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Datori di lavoro tenuti all'obbligo contributivo e misura della contribuzione

I datori di lavoro ai quali si applica la novella normativa sono le *“cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240”*. Tali imprese, se risultano inquadrare nel settore industria e/o terziario commercio, sono già tenute al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpl, mentre se inquadrare nel settore agricoltura attualmente sono tenute, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della Cig, ordinaria e straordinaria, della Cuaf e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano alle aziende inquadrare nel settore dell'industria. A tale fine, l'Inps ha previsto (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), l'apertura di un'apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.

In virtù delle novità della Legge di Bilancio anche le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia se assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia se assunti precedentemente e ancora in forza a tale data. L'aliquota contributiva è pari all'1,61% dell'imponibile contributivo (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua). Inoltre, anche per le fattispecie da ultimo descritte trova applicazione l'obbligo di versamento del c.d. *ticket* di licenziamento. Gli obblighi contributivi devono essere assolti sulle matricole aziendali già in uso.

Le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e svantaggiate non comportano la riduzione dell'aliquota pari allo 0,30%, ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978.

Gli obblighi contributivi sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.

Tra i destinatari della NASpl rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, pertanto, dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) si applicano

anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato. Alle interruzioni dei contratti di apprendistato di I livello non si applica il c.d. *ticket* di licenziamento. Anche alle assunzioni in apprendistato si applicano le agevolazioni dell'articolo 11, comma 27, L. 537/1993. I datori di lavoro interessati sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi in argomento sulle matricole aziendali caratterizzate dal C.S.C. 1.01.06.

Requisiti di accesso

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 non si applica il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, l'accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

Décalage

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione, ma per chi ha compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda la riduzione decorre dal primo giorno dell'8° mese di fruizione. Pertanto, l'indennità NASpl si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione:

- dal 91° giorno di indennità per gli eventi intervenuti fino al 31 dicembre 2021 (fermo quanto previsto in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell'indennità dal c.d. Decreto Sostegni-*bis*, le cui istruzioni attuative sono state fornite con la circolare Inps n. 122/2021);
- per gli eventi di cessazione dal 1° gennaio 2022:
 - dal 151° giorno di indennità per la generalità dei beneficiari dell'indennità;
 - dal 211° giorno di indennità per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Istruzioni operative sulla contribuzione

I datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative presenti all'interno del documento tecnico UniEmens. La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con C.S.C. 1.01.06 e per il nuovo carico contributivo.

Per l'assolvimento del c.d. *ticket* di licenziamento, ove dovuto, dovrà essere utilizzato il codice causale, già in uso, "M400", presente in <CausaleADebito> di <AltreDebito> di <DatiRetributivi>.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO – DIS-COLL

Con la circolare n. 3/2022, l'Inps ha fornito istruzioni amministrative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL, per la quale è prevista una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. *décalage*), l'ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl.

Le novità trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione (cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione) verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Riduzione della prestazione

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL sarà ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Pertanto, l'indennità si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:

- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
- per gli eventi intervenuti dal 1° gennaio 2022, l'indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.

Durata della prestazione

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento e, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.

Per "*mesi di contribuzione o frazioni di essi*" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, quindi la DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

È stata modificata anche la durata massima dell'indennità che non può superare i 12 mesi. Pertanto, la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di

collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:

- 6 mesi per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino al 31 dicembre 2021;
- 12 mesi per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022.

I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'Istituto. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione DIS-COLL presenti sul portale *web* sono attualmente le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale *web*, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di *Contact center* integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Riconoscimento della contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, D.Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità DIS-COLL è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

La contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.

Nuova aliquota contributiva

Dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpl.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AL VIA LE DOMANDE PER L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Il D.Lgs. 230/2021, pubblicato nella G.U. n. 309/2021, istituisce l'assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Si tratta di un beneficio economico mensile, determinato dall'Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'Isee. Con il messaggio n. 4748/2021 l'Inps ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul suo sito *internet* la procedura per la presentazione delle domande di Auu. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo. Sarà emanata una apposita circolare, ma nel frattempo l'Inps ha anticipato le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

È *on line* il simulatore dell'Auu che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

- il premio alla nascita o per l'adozione del minore;
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del *bonus* asilo nido.

È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022:

- delle misure in materia di assegno temporaneo per i figli minori (riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022);
- della maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per beneficiare dell'assegno

La domanda di Auu può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato a fini Isee) fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra elencati.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Misura e decorrenza dell'assegno

L'importo dell'Auu è determinato sulla base dell'Isee del nucleo familiare del beneficiario, con la seguente decorrenza della misura:

- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L'Isee per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all'Isee:

- in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'Isee minorenni e dell'Isee minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'Isee ordinario);
- per i figli maggiorenni, il riferimento è all'Isee ordinario e all'Isee ordinario corrente.

L'Auu "in assenza di Isee"

In assenza di Isee al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati e occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

- Isee presentato entro il 30 giugno - la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- Isee presentato dal 1° luglio - la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'Isee;
- assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro - la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Compatibilità dell'Auu con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L'Auu è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'Inps corrisponde d'ufficio l'Auu, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di Auu per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 3 diverse opzioni, come di seguito specificate, per l'imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda: a) "In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente". La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Può verificarsi, altresì, che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario: nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata; in ipotesi di

“affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle 2 seguenti opzioni:

b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;

c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della L. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
 - libretto di risparmio dotato di codice Iban;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta RdC, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di Iban deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente - lo strumento deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore - gli strumenti devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda - lo strumento deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;

- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori - lo strumento deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne (la prestazione è limitata alla quota di competenza del figlio maggiorenne).

La verifica sulla titolarità dell'Iban è effettuata dall'Inps e, in caso di accredito su strumenti aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'UE (*Financial identification Sepa*), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Le Faq

C Quando si potrà richiedere l'assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022, ma per definire l'importo è necessario aver presentato un Isee valido e corretto. È possibile anche presentare la domanda senza Isee, ma si ottiene solo l'importo minimo previsto. Sarà comunque possibile inviare l'Isee successivamente: se entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo. È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.

C L'Isee è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all'importo minimo previsto per l'Auu.

C Quando verrà pagato l'assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

C Quali prestazioni verranno sostituite dall'assegno unico?

Il premio alla nascita (*bonus mamma domani*), l'assegno di natalità (*bonus bebè*), gli Anf e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all'assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà, invece, vigente il *bonus nido*.

C Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

C Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non c'è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

◓ *Chi ha presentato domanda per l'assegno temporaneo deve ripresentarla per assegno unico?*
Sì, tranne coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l'Auu in automatico.

◓ *Chi deve presentare la domanda?*
Uno dei 2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

◓ *Come avviene il pagamento?*
In via ordinaria su Iban intestato al richiedente o bonifico domiciliato.

◓ *Come si presenta la domanda?*
La domanda si presenta *on line* accedendo al sito Inps con Spid, Cie o Cns o tramite patronato.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PROROGA CONGEDO PARENTALE SARS COV-2

Il D.L. 146/2021 aveva previsto, a partire dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo indennizzato, denominato nella circolare Inps n. 189/2021 "Congedo parentale SARS CoV-2", per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Il D.L. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione di tale congedo.

Con il messaggio n. 74/2022 l'Inps conferma le indicazioni della circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente, e riporta le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo dei lavoratori dipendenti, rinviando a successivo messaggio la comunicazione delle modalità per la presentazione delle domande per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all'Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda, già attiva nel portale Inps, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale *web* dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, Gestione separata", se si è in possesso di credenziali Spid di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
- tramite il *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Sono confermate le indicazioni già fornite con il messaggio Inps n. 4564/2021.

Le informative per l'azienda

Oggetto: OBBLIGHI VACCINALI E DI POSSESSO DEL *GREEN PASS*

Il passaggio dal 2021 al 2022 e il crescere della curva dei contagi hanno determinato una serie di decisioni assunte dal Governo e condensate in provvedimenti normativi (in particolare il D.L. 229/2021 e il D.L. 1/2022), la cui sintesi non è senza complicazioni.

Per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare, è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli *over 50*, l'utilizzo del *green pass* rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l'accesso al luogo di lavoro, il tutto con decorrenze differenziate.

Si ricorda che la fine dello stato di emergenza è fissata, per ora, al 31 marzo 2022 e che dal 1° febbraio prossimo i *green pass* avranno validità di 6 mesi (anziché 9), perciò chi è compiutamente vaccinato con le 2 dosi dovrà procedere con la terza, che potrà essere anticipata a 4 mesi dalla seconda invece dei 5, come previsto in precedenza. Per tutti i tipi di *green pass* restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Estensione dell'obbligo vaccinale

c Over 50

Dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all'8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

c Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione dell'impiego del *green pass*

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire il *green pass* rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti a verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni). Se ne sono privi, a tali lavoratori è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro per la

violazione del divieto). Tali lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Fino al 31 marzo 2022 e con decorrenze diverse, è consentito esclusivamente ai possessori di *green pass* almeno base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

- servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con D.P.C.M. (dal 1° febbraio o dalla diversa data eventualmente stabilita dal D.P.C.M.);
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

Green pass rafforzato	
Quando	Dove
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022	Per accedere ai seguenti servizi e attività: <ul style="list-style-type: none"> • alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; • sagre e fiere; • convegni e congressi; • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; • servizi di ristorazione all'aperto; • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto; • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022	Per accedere ai luoghi di lavoro per i soggetti obbligati al vaccino.

Green pass base

Quando	Dove
Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022	Per accedere a: <ul style="list-style-type: none"> • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.); • colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori.
Dal 1° febbraio (o altra data stabilita con D.P.C.M.) al 31 marzo 2022	Per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con D.P.C.M.).

Sul sito del Governo è disponibile la [tabella aggiornata al 10 gennaio 2022](#) delle attività consentite senza *green pass*, con *green pass* base e con *green pass* rafforzato.

Sanzioni per inosservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Smart working

I Ministri per la Pubblica Amministrazione e del lavoro, in data 5 gennaio 2022, hanno firmato una circolare congiunta per sensibilizzare le P.A. e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all'interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

La disciplina emergenziale per il lavoro agile è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal D.L. 221/2021.

Nella circolare si ricorda, in sintesi, che la modalità di lavoro agile in periodo emergenziale può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, e che gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* dell'Inail. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori interessati nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito *internet* del Ministero del lavoro.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, la circolare raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).